



TOMMASO MARVASI

CARCERE, VILLEGGIATURA E 41 BIS

Mi domando se Giovanni Falcone conoscesse un canto popolare, in voga nel secolo scorso tra Sicilia e Calabria, che in maniera molto sarcastica descriveva il carcere visto da un delinquente abituale.

Io conosco la versione calabrese (con riferimento quindi alle carceri di Reggio, Palmi, Locri, Vibo, Catanzaro, Cosenza) resa celebre da Otello Profazio: «... Mi dinnu ca lu carceri è galera ma a mmia mi pari na stanza reale... Cu dici ca lu carceri è galera non sapi ca lu carceri è na scola... Mi dinnu ca lu carceri è galera ma a mmia mi pari na villeggiatura...». Probabilmente la conosceva, se è esatta l'attribuzione a Falcone dell'efficace definizione "Grand Hotel Ucciardone" per descrivere la situazione dei mafiosi al carcere di Palermo. Da dove, go-

dendo di benefici e servizi proporzionati alla posizione gerarchica nella mafia, continuavano imperterriti il governo del malaffare. Non c'è dubbio che in carcere comandassero proprio i mafiosi. Non conosco i particolari palermitani, ma ho vissuto direttamente la situazione calabrese. Fatte le debite proporzioni tra Ucciardone e carceri calabresi riferisco un episodio, narrato dal giornalista Pietro Melia, di un Procuratore della Repubblica che, per sedare una protesta, con detenuti saliti sui tetti, si rivolse all'indiscusso boss, anche lui detenuto. E la rivolta finì in mezz'ora.

Il Giudice Falcone fu certamente il primo a sollevare il problema, che era dato non da una prepotenza della mafia, ma da una debolezza dello Stato, incapace di governare



la propria istituzione carceraria: «Lo Stato lasciava fare. In tutti gli istituti penitenziari d'Italia scoppiavano le rivolte dei detenuti ma all'Ucciardone non si muoveva foglia. Un carcere modello, lo definivano gli ispettori ministeriali. Certo: comandavano Pietro Torretta, Tommaso Buscetta, i fratelli La Barbera, i cugini Greco, i Fidanzati dell'Arenella» (Attilio Bolzoni, *La Repubblica*, 7 maggio 2020). Falcone non riuscì però a fare adottare una legge che cambiasse le cose. Non bastò neppure la sua morte nella strage di Capaci; ci volle l'assassinio anche del giudice Borsellino nella strage di Via D'Amelio perché la legge venisse adottata (con il d.l. 8.6.1992, n. 306, conv. in l. 7.8.1992, n. 356).

l'emergenza è entrata definitivamente nel nostro ordinamento. Il regime carcerario italiano mostra un grado preoccupante d'inciviltà. Lo testimonia il numero spropositato di suicidi, eccessivo anche nel carcere ordinario. Lo attesta e lo certifica soprattutto la previsione dell'ancora più incivile ed inumana forma di detenzione, quella del 41 bis, che non dovrebbe essere consentita verso nessuno, di qualsiasi nefandezza o mostruoso delitto possa essersi macchiato. Perché – e ripeto un concetto che dovrebbe essere ovvio – il delinquente può essere disumano, lo Stato no, specie se vuole essere forte.

Permane la possibilità giuridica di morire in carcere: la pena dell'ergastolo – anch'essa



Lo Stato debole agì però come fanno i deboli: con una reazione violenta, in dispregio delle norme costituzionali, adottando per l'appunto il regime del 41 bis che è il rifiuto di tutti i principi costituzionali. L'adozione però temporanea e in situazione emergenziale ha fatto però resistere la norma alla verifica di Costituzionalità. Magari ci sono stati interventi su specifiche questioni (la riservatezza della corrispondenza con l'avvocato; la possibilità di cucinarsi i cibi), ma il carcere duro permane; anzi rispetto all'originaria previsione sono intervenuti peggioramenti della condizione del detenuto. La disposizione di legge, da norma legata al-

a mio avviso incostituzionale – prevede che il condannato sconti la galera fino al momento del suo decesso.

Ma il problema posto dall'art. 41 bis è diverso: ci si deve chiedere se lo Stato possa trattare un detenuto in maniera inumana. La risposta, a mio avviso, non può che essere negativa. Del resto, se si afferma che lo Stato, escluse le leggi marziali dichiarate per il caso di guerra, non abbia il diritto di privare una persona della vita, si può anche dubitare che lo Stato possa anche essere inibito verso altri comportamenti: specie se violano diritti intangibili che neppure una legge può rendere leciti.